



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF042

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	LA FISCALITÀ DEL PATRIMONIO NETTO DELLE SRL
RIFERIMENTI	ARTT. 47 E 84 TUIR; DL 201/2011; DL 78/2010; ARTT. 115 E 116 TUIR - FNC DOC. 15/01/2017
CIRCOLARE DEL	7/03/2017

***Sintesi:** il patrimonio netto non rappresenta solamente l'ammontare del capitale di proprietà dei soci e non si limita a determinare il grado d'indipendenza finanziaria di una società. Il legislatore fiscale, in linea di massima, tende ad incentivare la sua formazione agevolandone gli incrementi (attraverso l'ACE, mediante una deduzione fiscale determinata applicando sull'incremento del patrimonio netto l'aliquota del 4,75%, per il 2016) e tassandone i decrementi (attraverso l'esclusione dell'ACE stessa e mediante, altresì, la tassazione dei dividendi). Le distribuzioni di dividendi comportano la tassazione dei redditi connessi in capo ai soci, secondo le diverse regole previste dal Tuir. In linea generale non sono fiscalmente rilevanti i rimborsi di capitale e le distribuzioni di riserve già tassate in precedenza, in quanto formate in un periodo di trasparenza fiscale (ex art. 5, Tuir o ex artt. 115 e 116 del Tuir). Le perdite fiscali sono deducibili dai redditi prodotti nei periodi d'imposta successivi, sempreché non cristallizzino comportamenti antieconomici, individuati dal legislatore fiscale attraverso l'istituto delle società di comodo per perdita sistematica e, ancora, attraverso l'istituto delle perdite sistemiche.*

Il patrimonio netto delle società delle società assume rilevanza sotto l'aspetto fiscale, in particolare in relazione alle società di capitale. Ad oggi infatti:

- incremento del patrimonio netto: è agevolato tramite l'ACE (dal periodo 2016 anche per i soggetti Irpef)
- diminuzioni del patrimonio netto: la distribuzione ai soci:
 - comporta la rinuncia all'agevolazione ACE
 - è soggetta alla disciplina dei dividendi
- perdite fiscali: sono deducibili nei limiti fissati dalla legge.

CLASSIFICAZIONI DELLE RISERVE DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO

CONCETTO DI DISPONIBILITÀ

Una importante classificazione delle riserve è quella che distingue le stesse in:

- ➔ riserve **disponibili** (per la società)
- ➔ riserve **non disponibili**.



Chiarimenti: la distinzione si fonda sullo scopo attribuito alla riserva.

Si ritengono disponibili anche le riserve che possono essere utilizzate per la copertura di perdite e/o l'aumento del capitale sociale (non solo per la distribuzione ai soci).

In relazione alla disponibilità:

- ⇒ in generale: sono disponibili tutte le riserve
- ⇒ salvo specifiche deroghe:
 - **di legge**: **non sono disponibili** la Riserva per acquisto di azioni proprie (art. 2357-ter c.c.) e la Riserva per azioni della società controllante (art. 2359-bis c. 4 c.c.)
 - disposte dallo **Statuto della società**.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

CONCETTO DI DISTRIBUIBILITÀ

Una ulteriore distinzione rilevante è quella che distingue le riserve in:

- ⇒ **riserve distribuibili ai soci**
- ⇒ **riserve non distribuibili.**

Ad esempio:

- è distribuibile la riserva straordinaria di utili (in assenza di costi d'impianto e ampliamento o di costi di sviluppo da ammortizzare, ex art. 2426 c. 1 n. 5 c.c.
- non è distribuibile:
 - la riserva legale (se non per l'eccedenza rispetto al 20% del capitale sociale)
 - la riserva statutaria (a meno che non venga modificato lo statuto).

UNA DISTINZIONE ALTERNATIVA: la precedente distinzione può essere sostituita da una distinzione fondata solamente in ordine alla disponibilità, intesa come *“grado di compatibilità o meno con un determinato atto di disposizione”* (FNC Doc. 15/01/2017) delle poste del patrimonio netto:

GRADO DELLA RISERVA	DISPONIBILITÀ PER
Riserve di I grado	- la copertura delle perdite
Riserve di II grado	- la copertura delle perdite - l'aumento del capitale sociale
Riserve di III grado	- la copertura delle perdite - l'aumento del capitale sociale - la distribuzione ai soci

FISCALITÀ DEL PATRIMONIO NETTO DELLE S.R.L.

Il patrimonio netto delle SRL è costituito, in linea di massima, da:

- Capitale sociale
- Riserve di capitale
- Riserve di utili
- Riserve in sospensione d'imposta.

Riserve di capitale (Rigo RS131)	Norme civilistiche	Norme fiscali	Note
Riserva da sopraprezzo quote	Artt. 2431, c.c. e 2481- bis c. 4, c.c.	Art. 47, c. 5 Tuir	Non è distribuibile fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale. La distribuzione non genera dividendi fiscalmente rilevanti.
Riserva per conguaglio dividendi	Nessuna disposizione		E' una riserva di capitale. La distribuzione non genera dividendi fiscalmente rilevanti.
Riserva per versamenti in c/capitale	Nessuna disposizione		E' una riserva di capitale. La distribuzione non genera dividendi fiscalmente rilevanti.

Distribuzione di riserve di capitali:

La distribuzione riduce il costo fiscale della partecipazione del socio; laddove tale valore divenisse negativo, il cd. “sottozero” diviene imponibile (quale dividendo, non più quale capital gain).

Riserve di utili (Rigo RS133, RS134, RS135)	Norme civilistiche	Norme fiscali	Note
Riserva legale	Art. 2430, c.c., art. 2463 c. 5 c.c, art. 2463, c. 4 c.c.	Art. 47, c. 1 Tuir	E' obbligatorio accantonare il 5% dell'utile netto alla riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale. La riserva è disponibile ma non distribuibile. Per le s.r.l.s. e per le s.r.l.c.r. occorre accantonare il 20% degli utili netti fino a quando non venga raggiunto, unitamente al capitale sociale, l'importo di €. 10.000
Riserva straordinaria	Nessuna disposizione		E' una riserva facoltativa. E' regolata dall'assemblea.
Riserve statutarie	Nessuna disposizione		E' una riserva non distribuibile per effetto ed in relazione alle specifiche disposizioni statutarie di volta in volta previste.

Di seguito il Prospetto del capitale e delle riserve contenuto nella dichiarazione Redditi SC 2017:

**Prospetto
del capitale
e delle riserve**


	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130 Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131 Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134 Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS138 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139 Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS140 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS141 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Chiarimenti:

- ➔ Il rigo RS131 accoglie le riserve di capitale
- ➔ I righe RS134 e RS135 accolgono le riserve di utili
- ➔ Il Rigo RS135 costituisce un "di cui" del rigo RS134. La distribuzione di riserve attinte dal Rigo RS135 comporta la tassazione dei dividendi in capo ai soci "qualificati" nella misura del 40%, mentre la distribuzione di riserve attinte dal rigo RS134 comporta la tassazione, in capo ai medesimi soci, nella misura del 49,72%. **Si presume l'utilizzo primario delle riserve contenute nel Rigo RS135 per le distribuzioni ai soci;**
- ➔ In caso di distribuzione di riserve ai soci opera la presunzione che impone l'utilizzo prioritario delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitale. In altri termini, ai fini fiscali, **occorre prelevare previamente le somme stanziare nel Rigo RS134 e nel Rigo RS135**, che generano dividendi fiscalmente tassati in capo al percettore. La presunzione trova il limite nella presenza di riserve non distribuibili;
- ➔ **Rigo RS133:** le riserve derivano da utili prodotti in regime di trasparenza (artt. 115 e 116, tuir). Il legislatore presuppone che la loro distribuzione sia prioritaria rispetto alle altre riserve. E' fatta salva la diversa volontà assembleare;

➔ **Rigo RS132:** le riserve derivano dalla **trasformazione di società di persone**; si tratta di utili tassati per effetto del regime di trasparenza (art. e Tuir). Non pare applicabile, nel caso di specie, la presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili non tassate (Rigo RS134 e Rigo RS135).

Può essere utile riepilogare le **presunzioni fiscali connesse con la distribuzione delle poste del patrimonio netto**.



ATTENZIONE: La C.M. n. 26/E, del 16 giugno 2004 ha precisato che la presunzione indicata dall'art. 47, comma 1 del tuir non opera in presenza di riserve di utili indisponibili per la distribuzione.

Sono esempi di riserve non disponibili per la distribuzione:

- Riserva legale;
- Riserva statutaria;
- Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
- Riserva per acquisto di azioni proprie;
- Riserve da deroghe ex art. 2423, comma 5, c.c.;
- Riserve indisponibili derivanti dall'applicazione dei principi IAS-IFRS.

ATTENZIONE:

In presenza di **riserve "Trasparenti"**, si presume il prioritario utilizzo di dette riserve.



Chiarimenti: La società, in sede assembleare, può utilizzare riserve diverse da quelle prodotte nel periodo di trasparenza.

Utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite

- **Ai fini civilistici**, per la copertura delle perdite, si ritiene utile segnalare l'orientamento della **cassazione, sentenza n. 12347/1999**, di seguito sintetizzato:



Chiarimenti: la **copertura delle perdite** va effettuata **utilizzando:**

- in prima istanza: le riserve **facoltative**
- in seguito: le riserve **statutarie**
- solo in ultimo: le riserve **legali** e il **capitale sociale** stesso.

Ai fini fiscali:

- è possibile utilizzare prioritariamente, per la copertura delle perdite o in generale per finalità diverse dalla distribuzione ai soci, le riserve con utili prodotti a partire dal 2008 (CM 8/2009 p.to 12 e AIDC, norma di comportamento n. 173/2008)
- in presenza di perdite si considerano prioritariamente utilizzate le riserve di utili “trasparenti” (art. 115 c. 3 e art. 116 c. 1 Tuir).

Riserve di rivalutazione e riserve in sospensione d'imposta

Consideriamo ora le riserve di rivalutazione (v. FNC Doc. 15/01/2017)

Rivalutazione	Leggi
Riserve di rivalutazione monetaria	Legge 11 febbraio 1952, n. 74; legge 2 dicembre 1975, n. 576; legge 19 marzo 1983, n. 72; legge 29 dicembre 1990, n. 408; legge 30 dicembre 1991, n. 413; legge 21 novembre 2000, n. 342; legge 28 dicembre 2001, n. 448; legge 23 dicembre 2005, n. 266 e D.L. 29 dicembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Riserve di rivalutazione economica	Art. 2423, comma 5, c.c. “Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.”



Chiarimenti: Differenza tra rivalutazione monetaria e rivalutazione economica:

- **Rivalutazione monetaria:** incremento del valore delle attività dovuto ad andamenti inflazionistici, specificamente disciplinati da leggi *ad hoc*;
- **Rivalutazione economica:** incremento di valore di talune attività dovute a dinamiche incidenti sulla sostanza economica del valore dei beni (è il caso della deroga alle disposizioni di bilancio prevista dall'art. 2423, comma 5, c.c.).

Le **riserve in sospensione d'imposta** sono quelle poste del patrimonio netto che si determinano in conseguenza di specifici provvedimenti agevolativi.

Possono essere (v. RM 1/2001):

- ➔ In sospensione **radicale**, quando qualsiasi utilizzo comporta la tassazione in capo alla società;
- ➔ In sospensione **moderata**, nel caso in cui l'utilizzo della riserva per la copertura della perdita non determina alcuna tassazione in capo alla società.

Nel caso della distribuzione di dette riserve la società dovrà effettuare un'apposita variazione in aumento, nel corpo della dichiarazione dei redditi e portare a tassazione l'importo utilizzato, nel periodo d'imposta in cui ha avuto luogo la distribuzione.

La distribuzione di dette riserve comporta la tassazione in capo ai soci.

L'ACE

ASPETTI GENERALI


L'ACE ("Aiuto alla Crescita Economica") costituisce una fattispecie agevolativa che si fonda proprio sugli incrementi del patrimonio netto (DL n. 201/2011).

La disposizione presenta i caratteri di seguito riepilogati:

ASPETTI FONDAMENTALI DELL'ACE	
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Rilancio dello sviluppo economico; - Rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese
Strumento	<ul style="list-style-type: none"> - Variazione in diminuzione del reddito fiscale per effetto di un ammontare calcolato sulla base del rendimento nozionale del capitale proprio

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La misura dell'agevolazione è stata fissata nel tempo come segue:



Il coefficiente è stato ulteriormente adeguato dall'art. 1, comma 550, lett. a), della legge n. 232/2016 nella seguente misura:

- 2,3% per il periodo d'imposta 2017
- 2,7% dal 2018.

BASE DI CALCOLO

Consideriamo di seguito ulteriori dettagli in merito all'ACE:

- ⇒ l'aliquota deve essere applicata sulle variazioni del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.
- ⇒ le **poste del patrimonio netto** da considerare per il calcolo della variazione sono:
 - Capitale sociale
 - Riserve.

Non rientra nell'aggregato considerato l'utile di bilancio.


Esempio1

La Alfa s.r.l. disponeva al 31 dicembre 2010 un patrimonio netto così di seguito composto:

- Capitale sociale 90
- Riserve disponibili 10
- Utile d'esercizio 5

Il valore sul quale calcolare l'incremento è pari a 100.

Nella determinazione dell'incremento del capitale proprio, sul quale applicare l'aliquota prefissata, assumono diversa **rilevanza temporale** le **riserve** di capitale rispetto alle riserve di utili.



Chiarimenti:

Al fini dell'ACE (Relazione illustrativa al DM 14 marzo 2012):

Sono riserve di utili non disponibili:

- **le riserve formate con utili** non realmente conseguiti in quanto **derivanti da processi di valutazione** (Riserve ex art. 2433 c.c.);
- **Le riserve formate con utili realmente conseguiti** che per obbligo di legge **non** sono **utilizzabili** né per la distribuzione, né per la copertura delle perdite e neanche per gli aumenti gratuiti di capitale.

Pertanto sono **riserve escluse dall'agevolazione**:

- Riserve derivanti dall'applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4., c.c. (equity method);
- Riserva derivante da attività e passività in valuta (art. 2426, n. 8-bis c.c.);
- Riserva per rivalutazioni volontarie;
- Riserve di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 38/2005.

E' rilevante ai fini del computo del capitale proprio, allo scopo di calcolare l'agevolazione, la riserva legale.

Conferimenti: occorre tener conto esclusivamente dei conferimenti in denaro; inoltre per i **periodi d'imposta diversi dall'anno** occorre effettuare il **ragguaglio** dell'importo **in base al tempo**; rientrano tra i conferimenti la **rinuncia incondizionata** dei soci al diritto di restituzione dei crediti verso la società, nonché la **compensazione dei crediti** in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale.

Utili accantonati a riserva: rilevano per intero nell'esercizio in cui è stato deliberato l'accantonamento;

Utili destinati a copertura delle perdite: la norma agevolativa si pone l'obiettivo della patrimonializzazione a prescindere dall'utilizzo degli utili per la copertura delle perdite (Relazione illustrativa al decreto ACE, del 14 marzo 2012).

- **Perdite.** Con riguardo alle perdite "si ritiene che la perdita d'esercizio, compresa quella del 2010, contribuisce a determinare il patrimonio netto contabile risultante dal relativo bilancio che costituisce il limite per la fruizione del beneficio" (CM 35/2017 p.to 1.2)

- **Versamenti in c/capitale effettuati per la copertura delle perdite:** la detassazione spetta per l'intero ammontare del versamento effettuato dai soci, in proporzione al tempo.



Nota: l'ammontare della variazione in aumento non può comunque eccedere "il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie". (art. 11, D.M. n. 14 marzo 2012).

ATTENZIONE.

- la deduzione dovuta all'ACE non può comportare l'emersione di una perdita fiscale ma solo l'azzeramento del reddito imponibile
- se la società, in presenza di incrementi agevolati chiude la dichiarazione con una perdita fiscale, la quota ACE non fruita può essere riportata a nuovo e goduta negli esercizi successivi.

Le variazioni in diminuzione del patrimonio netto

Costituiscono riduzioni di patrimonio netto ai fini dell'ACE;

- ➔ le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti (MEF, Decreto di attuazione, art. 3).

Esempio 2

La Alfa Srl presenta al 31/12/2016 le seguenti variazioni intervenute nel patrimonio netto:

- delibera di approvazione del bilancio 2015, del 30/04/2016: risulta quanto segue:
 - Distribuzione utili per €. 50.000;
 - Accantonamento a riserva disponibile: €. 10.000.
- delibera del 30/09/2016: risulta un versamento in conto capitale pari ad €. 30.000.

Si procede alla determinazione della base di calcolo dell'agevolazione per il 2016:

- la distribuzione dell'utile opera per intero;
- l'accantonamento deve essere calcolato per il periodo: 30/09 – 31/12:
- €. 30.000 * 93/365 = €. 7.643,84

Pertanto:

- (+) Utile accantonato: 10.000
- (+) Versamento in c/capitale: 7.643,84
- (=) Incremento 2016: 17.643,84


Si applica l'aliquota del 4,75%; l'importo deducibile è pari ad €. 838,08

DEDUZIONE DELLE PERDITE FISCALI

La deduzione delle perdite fiscali

La perdita fiscale può essere utilizzata per compensare i redditi che la società consegue negli esercizi successivi.

Nel caso di specie occorre distinguere: (art. 84, commi 1 e 2, tuir):



Chiarimenti:

- La perdita fiscale è assolutamente sganciata dalla perdita di bilancio, nel senso che la copertura civilistica della perdita non incide sulle regole fiscali in materia di deduzione e riporto della perdita fiscale (nota del 23 ottobre 1978, n. 9/959);
- Il contribuente è libero di scegliere le perdite da utilizzare a copertura dei redditi fiscali realizzati (C.M. n. 25/E/2012);
- Il mancato riporto di una perdita fiscale, in dichiarazione, nell'apposito prospetto, costituisce un errore o una dimenticanza formale che non compromette il diritto al riporto delle perdite (RM 10/1429 del 5/11/1976, RM 152/2001 e DRE Lombardia, Nota 85/1995).

PERDITE FISCALI IN REGIME DI TRASPARENZA

Le perdite fiscali "trasparenti" (artt. 115 e 116 del tuir) sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (art. 115, comma 3, tuir).

Nota:

Limiti d'imputazione delle perdite trasparenti:

- **sono imputabili nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente**, che viene calcolato senza tener conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del bilancio e senza considerare, altresì, la perdita dell'esercizio.

Le perdite fiscali eccedenti, che non sono state imputate ai soci restano in capo alla società partecipata, in modo permanente e sono deducibili dai redditi prodotti dalla medesima società nei periodi d'imposta successivi.

Nota:

Le perdite fiscali "trasparenti" rimaste in capo alla società partecipata sono soggette alle seguenti limitazioni (art. 84, tuir):

- **limite quantitativo, pari all'80% del reddito di periodo;**
- **limite temporale, connesso con la "scadenza" quinquennale.**

Perdite fiscali ante trasparenza:

- sono riportabili nei limiti fissati dalle disposizioni generali in merito al riporto temporale e quantitativo delle perdite fiscali (art. 84, tuir)
- restano in capo alla società senza possibilità d'imputazione ai soci.

PERDITE FISCALI E SOCIETÀ DI COMODO

Il conseguimento di perdite fiscali per 5 periodi d'imposta comporta l'applicazione della disciplina delle società di comodo (art. 2 DL 138/2011; art. 18 L. 175/2014).

Nota: le società che chiudono gli esercizi sociali sistematicamente in perdita mettono in atto, in via di principio, un comportamento antieconomico e privo di logica imprenditoriale (Circ. CNDCEC, n. 25/IR – 2011).

La fattispecie della società di comodo si cristallizza anche nel caso in cui per 4 periodi d'imposta la società consegue perdite fiscali e in un periodo risulti non operativa per effetto del test di operatività disciplinato dall'art. 30, L. n. 724/1994.

Le società di comodo:

- non possono utilizzare in compensazione, cedere o chiedere a rimborso il credito iva:
 - è ammessa solo la compensazione verticale (iva da iva);
 - se la società dovesse risultare non operativa per oltre un triennio essa perde, successivamente, il diritto alla compensazione verticale
- devono dichiarare un reddito non inferiore al minimo operativo, ai fini IRES
- devono dichiarare un valore della produzione non inferiore al minimo operativo, ai fini IRAP
- l'aliquota IRES è maggiorata di 10,5 punti (pari al 38% per il 2016)
- nel periodo di non operatività la società può utilizzare le perdite fiscali per portare in diminuzione il reddito eccedente il minimo.

IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA

Una disposizione meno nota (anche per la sostanziale assenza di applicazione da parte dei verificatori) riguarda le imprese in generale che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, disposta dall'**art. 24 DL 78/2010**, ancora in vigore, così riassunta (CM 4/2011):

- **le imprese** che chiudono l'esercizio **in perdita fiscale, per più annualità, rappresentano soggetti a rischio di evasione**
- la logica imprenditoriale impone che **le perdite reiterate depongono per un posizionamento fuori mercato** con l'emersione di un evidente contrasto con il principio delle scelte economicamente razionali
- l'azione accertativa dell'ufficio si fonda sulla cristallizzazione di due **condizioni**:
 - **il conseguimento di perdite per due esercizi consecutivi**
 - **l'assenza di deliberazioni sociali di aumento di capitale a titolo oneroso almeno pari alle perdite fiscali stesse**
- **sono escluse** dalla presunzione **le società che conseguono perdite fiscali sistematiche per effetto di compensi corrisposti agli amministratori e ai soci.**

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La distribuzione degli utili comporta la tassazione in capo al socio. La tassazione può assumere diverse modalità, come di seguito sintetizzato.

Corresponsione dividendi di s.r.l.				
Socio Società di capitali	Società di persone, impresa individuale		Persone fisiche	
Tassazione	Tassazione		Tassazione	
5% del dividendo (Ires pari a 1,375% del dividendo)	Utili formati fino al 2007: 40%	Utili formati dal 2008: 49,72%	Partecipazioni qualificate	Partecipazioni non qualificate
			Tassazione del reddito: 49,72%	Imposta sostitutiva pari al 26%



Nota:

La distribuzione di utili trasparenti esclude la tassazione in capo ai soci.


Costituiscono dividendi le distribuzioni delle seguenti poste di patrimonio netto:

- ➔ Riserva legale (ove dovesse essere distribuita – ad esempio per la parte che ecceda il limite del 20% del capitale sociale -);
- ➔ Riserva statutaria;
- ➔ Riserva straordinaria.

Distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate

Nell'ambito delle persone fisiche, deriva dall'art. 67 c. 1 lett. c) tuir.

Nel caso delle s.r.l. occorre tener conto, unicamente, della disciplina relativa ai titoli non negoziati nei mercati regolamentati, ovvero:



Chiarimenti: è sufficiente che si verifichi una delle condizioni indicate nella figura (CM 26/2004, par. 2.2)

Tassazione dei dividendi in caso di distribuzione di riserve di capitali:

- ➔ la distribuzione di riserve di capitale, costituendo in sostanza la restituzione del capitale precedentemente risparmiato e investito nella società da parte del socio, non è tassata (art. 47 c. 5 primo periodo Tuir)
- ➔ tuttavia se le somme (o il valore normale dei beni ricevuti dal socio) riducono il costo fiscale della partecipazione, l'eccedenza costituisce "utile" (art. 47 c. 5 ultimo periodo Tuir).

La medesima rilevanza fiscale dei rimborsi di capitale (utili) emerge nel caso del rimborso del capitale in occasione di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti (art. 47, comma 7, tuir).

Esempio 3

- Il Socio X ha acquistato la partecipazione nella società Alfa S.r.l. 8 anni prima, al prezzo di 100, che costituisce, oggi il costo fiscale della partecipazione.
- La società rimborsa riserve di capitale ai soci e al socio X spettano euro 120.
- Il socio X deve tassare l'importo di 20.